

Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 7 del 28/04/2004 - rif. AG 3-04

Determinazione n. 7 del 28/04/2004 - rif. AG 3-04 legge 109/94 Articoli 34 - Codici 34.1

Ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato al subappaltatore o al cottimista, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia. Conseguentemente l'inadempimento del predetto obbligo può concretizzare gli estremi di un grave inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore, qualora sia accertato che lo stesso non è frutto di un mero ritardo di trasmissione ma di un effettivo mancato pagamento nei confronti del subappaltatore; in tal caso esso rappresenta un valido presupposto per la preventiva risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., e la successiva escussione della garanzia fideiussoria, di cui agli artt. 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. e 101 del D.P.R. n. 554/99.